

Imposta di bollo  
assolta in modalità  
virtuale

### **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (CURRICULARE)**

La Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria, con sede legale in Arcavacata di Rende (CS), Ampliamento Polifunzionale - Edificio Uffici (III Piano), C.F. 80003950781, d'ora in poi denominata «Soggetto promotore», rappresentata dal Prof. Vincenzo Fortunato, in qualità di Direttore della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito «SSSAP-DiSPeS»), giusta delega del Direttore di Dipartimento Ercole Giap Parini,

e

**Agenzia per l'Italia Digitale – AgID**, con sede legale in Roma, via Liszt n. 21 – CAP 00144 - CF 97735020584, d'ora in poi denominato «Soggetto ospitante», rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante Ing. Mario Nobile, elettivamente domiciliato per la carica presso detta sede;

### **PREMESSO**

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;
- che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati;
- che il vigente Regolamento Didattico dell'Università della Calabria disciplina in materia di tirocini;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

- che i Soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n.196, possono promuovere Tirocini formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- che il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante convengono sulla necessità sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- che i Tirocini si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 - Finalità**

Ai sensi del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta del soggetto promotore.

### **Art. 2 - Modalità**

1. Il Soggetto ospitante si impegna a rispettare il rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 luglio 1998 n. 92.
2. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera *d*) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor indicato dal Soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante accolto dal Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a) il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio;
  - b) i nominativi del tutor accademico e del tutor del Soggetto ospitante;
  - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
  - d) le strutture del Soggetto ospitante (sede, direzione, aree, servizi, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - e) gli estremi identificativi delle polizze assicurative.

### **Art. 3 - Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - a) Svolgere attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento.
  - b) Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
  - c) Attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico-organizzativo dell'Ateneo e dal Responsabile del Soggetto ospitante.
  - d) Rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante.
  - e) Mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
2. A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

#### **Art. 4 - Obblighi del Soggetto promotore**

1. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché assicura il tirocinante per gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
2. In caso di incidente e/o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si obbliga a segnalare/denunciare l'evento, entro i tempi e nelle forme previste dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore, nonché al Soggetto promotore.
3. Il Soggetto promotore, altresì, assicura la formazione di base del tirocinante in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art 37, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008.

#### **Art. 5 - Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Il Soggetto ospitante si impegna a:
  - a) rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
  - b) erogare al tirocinante la formazione specifica, in relazione al tipo di attività assegnata e al conseguente tipo di rischio che questa comporta;
  - c) segnalare al Soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa;
  - d) segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
  - e) compilare la scheda di valutazione;
  - f) rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
  - g) segnalare tempestivamente all'Università della Calabria qualsiasi incidente accaduto al tirocinante;
  - h) in caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

#### **Art. 6 - Oneri**

1. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il soggetto ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.
2. Nel caso il Soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo di propri servizi (mensa, trasporto, etc.), specificherà i termini della sua offerta o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo.

#### **Art. 7 - Trattamento dati**

1. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto sono oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Nel trattamento dei dati personali dei tirocinanti per le finalità di cui alla presente Convenzione, le Parti agiscono quali titolari autonomi.

#### **Art. 8 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione e mantiene i suoi effetti in via transitoria sino alla sottoscrizione di una nuova convenzione.

### **Art. 9 - Recesso**

1. È facoltà di ciascuna Parte recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni, inviando una comunicazione motivata all'altra Parte via posta elettronica certificata.
2. La Parte che recede assicura di non recare pregiudizi all'altra Parte.

### **Art. 9 - Imposta di bollo**

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università della Calabria, autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate n. 22513 del 1995.
2. Il Progetto formativo, redatto per ciascuno dei tirocinanti dal Dipartimento interessato, non è soggetto ad imposta di bollo.

### **Art. 10 - Norme finali**

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letta, approvata e sottoscritta.

Firma del Soggetto promotore

Prof. Vincenzo Fortunato



Vincenzo Fortunato  
01.10.2026 15:30:39  
GMT+02:00

Firma del Soggetto ospitante

Ing. Mario Nobile



Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.